


COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI



Regolamento RISCOSSIONE DIRETTA dei TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera C.S. n. 48 del 25/03/2010

INDICE

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 I tributi oggetto di riscossione diretta
- Art. 3 Le modalità di riscossione diretta
- Art. 4 La riscossione diretta dell'I.C.I.
- Art. 5 La riscossione diretta della TA.R.S.U.
- Art. 6 La riscossione coattiva dell' I.C.I. e della TA.R.S.U.
- Art. 7 Disposizioni finali

Art. 1

Contenuto del regolamento

Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI la riscossione diretta dei tributi comunali, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti agli adempimenti tributari.

Il regolamento è ispirato ai principi di informazione del contribuente, di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi locali.

Art. 2

I tributi oggetto di riscossione diretta

Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi:

1. **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**
2. **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Art. 3

Le modalità di riscossione diretta

I contribuenti del Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI possono effettuare i versamenti relativi ai tributi di cui al precedente articolo 2, con le modalità di seguito indicate:

1. mediante bollettino di **c/c postale**, intestato a **COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI – SERVIZIO TESORERIA**, con l'indicazione del numero corrispondente al tributo che si intende versare:
 - a. c/c postale **n. 24995748** per versamenti inerenti l'**I.C.I.**;
 - b. c/c postale **n. 12340709** per versamenti inerenti la **TA.R.S.U.**;
2. mediante versamento diretto presso lo **sportello della locale Tesoreria Comunale**, indicando nella causale del versamento il tipo di tributo pagato, l'anno d'imposta e l'eventuale numero di rata;
3. mediante versamento effettuato con gli altri sistemi di pagamento attivati dal Comune.

Art. 4

La riscossione diretta dell'I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili viene riscossa in due rate di importo determinato in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e sue modifiche ed integrazioni, nelle date di scadenza fissate da tale normativa.

Oltre alle riduzioni della sanzione per tardivo versamento previste dal "ravvedimento operoso" disciplinato dal regolamento generale delle entrate, si dispone che il versamento spontaneo eseguito nei 3 giorni (compresi eventuali festivi) successivi alla scadenza sarà ritenuto tempestivo;

In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della rata d'acconto.

Il Comune provvede, nei termini del versamento della rata di acconto, ad inoltrare al contribuente una nota esplicativa con indicazione delle aliquote e riduzioni d'imposta e i bollettini per i versamenti in acconto e saldo.

Il mancato ricevimento dei suddetti bollettini non esonera il contribuente dal versamento di quanto dovuto.

Per le modalità di riscossione si rinvia al precedente articolo 3 del presente regolamento.

Art. 5

La riscossione diretta della T.A.R.S.U.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene riscossa in quattro rate.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, con relativi bollettini di pagamento.

Al fine di pubblicizzare l'avvenuto invio degli avvisi di pagamento, viene data notizia alla cittadinanza mediante manifesti nonché avviso sul sito internet istituzionale; i contribuenti che non ricevono i predetti avvisi devono richiederli direttamente all'Ente.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6

La riscossione coattiva dell'I.C.I. e della TA.R.S.U.

La riscossione coattiva avviene nelle forme previste dal R.D. 14/04/1910 n.639 ovvero dal D.P.R. 29/09/1973 n.602, ad insindacabile giudizio dell'ufficio tributi che deciderà di volta in volta, ispirandosi sempre a principi di equità fiscale e di economicità delle procedure nel rispetto delle regole di buon andamento ed imparzialità dell' amministrazione.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.